



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO
I.C.I.
Imposta Comunale sugli Immobili

Approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 13.2.2003
Modificato con deliberazione di C.C. n. 27 del 28.2.2005
Modificato con deliberazione di C.C. n. 63 del 14.12.2010

INDICE

Art. 1: Oggetto	Pag. 3
Art. 2: Pertinenze delle abitazioni Principali.....	Pag. 3
Art. 3: Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti	Pag. 3
Art. 4: Determinazione del valore delle Aree Edificabili	Pag. 4
Art. 5: Immobili dello Stato e degli altri Enti Pubblici.....	Pag. 4
Art. 5 bis. Immobili posseduti da Onlus.....	Pag. 5
Art. 6: Versamenti e rimborsi.....	Pag. 5
Art. 7: Differimento dei termini e versamenti rateali d'imposta.....	Pag. 5
Art. 8: Versamenti dei contitolari	Pag. 6
Art. 9: Accertamento con adesione.....	Pag. 6
Art. 9 bis: Attività di controllo . Incentivi per il personale addetto.....	Pag. 6
Art. 10: Vigenza.....	Pag. 7

Art. 1.

OGGETTO

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigente.

Art. 2.

PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante dell'abitazione principale, l'unità immobiliare che costituisce pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto.
L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini del comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina etc., individuati al catasto urbano nella categoria C2, C6 e C7.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliare distinta e separata, a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art. 3.

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 446/97, è considerata abitazione principale, agli effetti dell'applicazione del solo beneficio dell'aliquota ridotta (con esclusione della detrazione d'imposta), l'abitazione concessa dal possessore in uso

gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale.

2. Per poter beneficiare della suddetta aliquota agevolata, pena la mancata concessione del beneficio medesimo si rende necessario che:
 - l'occupante vi trasferisca la propria residenza ai fini anagrafici;
 - il contribuente presenti al Comune idonea comunicazione in forma scritta, entro il 30 giugno di ciascun anno, attestante i titoli e le situazioni che hanno dato diritto ai benefici di cui al presente articolo per l'anno d'imposta precedente.

Art. 4.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.
2. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenziosi, il Comune determina annualmente e per zone omogenee, i valori di riferimento medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Spetta alla Giunta Comunale deliberare i relativi valori delle aree fabbricabili.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del D.Lgs. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma precedente. La disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 504/1992.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 5.

IMMOBILI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI.

1. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dall'art. 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 446/97, il Comune dispone l'esenzione per i fabbricati posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti e dalle Aziende Unità Sanitarie a condizione che siano concessi in uso gratuito alle associazioni che rispondono ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 446/97.

2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro l'anno d'imposta di competenza, devono presentare, a pena di decadenza, relativa istanza al Comune indicando tutti gli estremi necessari per la identificazione degli immobili stessi. La suddetta richiesta di esenzione ha validità fino a variazione dei dati e quindi non deve essere ripetuta annualmente.

Art. 5 bis.

IMMOBILI POSSEDUTI DA ONLUS

1. Le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D. Lgs. N. 460/1997, sono esonerate dal pagamento dell'imposta e degli adempimenti connessi relativamente all'immobile/i esclusivamente destinato/i all'espletamento dell'attività sociale. L'esenzione, concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione che attesti l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, decorre dalla data di presentazione della richiesta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

Art. 6.

VERSAMENTI E RIMBORSI.

1. In relazione alla facoltà concessa dall'art. 17, comma 88 della Legge 127/97, i versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta essere inferiore ad €. 10,33, così come non si fa luogo a rimborso, quando l'importo non risulta superiore alla predetta somma.

Art. 7.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI D'IMPOSTA.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. o), del D.Lgs 446/97, il Funzionario Responsabile dell'Imposta, nel caso si verifichino le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:
 - a) il differimento e la rateizzazione di una rata I.C.I., o di un avviso di liquidazione, accertamento, o atto di contestazione di sanzioni in scadenza, entro il termine massimo di sei mesi, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico autocertificate ed a carattere comunque temporaneo;
 - b) il differimento e la rateizzazione di una rata I.C.I., o di un avviso di liquidazione, accertamento, o atto di contestazione di sanzioni in scadenza, entro il termine massimo di sei mesi, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio derivanti da calamità naturali, furto, incendio e allagamento.

Art. 8.

VERSAMENTO DEI CONTITOLARI

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art. 9.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, viene introdotto, per l'Imposta Comunale sugli Immobili, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dell'imposta conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Art. 9 bis.

ATTIVITA' DI CONTROLLO. INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

1. La Giunta Comunale promuove il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. La Giunta Comunale verifica, inoltre, la potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 come recepito dall'art. 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è istituito un fondo speciale finalizzato al miglioramento dell'efficienza della gestione dell'I.C.I., con particolare riguardo all'attività di accertamento e recupero dell'evasione.
4. Il fondo sarà alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale del gettito complessivo ICI da determinarsi annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.
5. Le somme accantonate saranno destinate all'erogazione di compensi incentivanti la produttività della/e unità addette all'attività di gestione dell'I.C.I. di questa Amministrazione ai sensi dell' art. 17 comma 2 lettera (g) del CCNL Enti Locali del 1.04.1999 .

6. L'utilizzo del fondo avviene secondo i principi stabiliti dalla Giunta Comunale e concordati annualmente in sede di delegazione trattante.

Art. 10.

VIGENZA

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2003.